

Provincia di Torino  
COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

\* 333333 \*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ( deliberato con deliberazio  
ne del Podestà N. 55 del 6 novembre 1934 ).

-----

Articolo 1.

E' proibito nell'interno dell'abitato comunale, lungo  
le pubbliche strade e viali, di gettare, lasciare cadere  
o porre oggetto qualsiasi che ingombri, occupi ed insudici  
il suolo pubblico, ovvero possa in qualsiasi modo offende-  
re o molestare le persone o di scaricare nelle pubbliche  
vie ogni sorta di liquidi o materie immonde. Per suolo pub-  
blico si intende anche quello soggetto a servitù di publi-  
co transito.

Articolo 2.

I proprietari, coloro che tengono botteghe ed occupano  
locali a pianterreno, sebbene elevati dal suolo con qual-  
che scalino, e tutti i concessionari di aree pubbliche,  
hanno l'obbligo di curare la nettezza del marciapiede con-  
frontante o di corrispondente tratto di suolo, comporre o  
coprire con matrie adatte i discoli per detti tratti e  
marciapiedi, ed anche per le scale, con divieto di gettare  
o spendere acqua che possa congelarsi; mentre il Municipio  
provvede in modo generale a spazzare ed inaffiare il suolo  
pubblico.

I proprietari di case hanno anche l'obbligo di sgombero  
della neve.

Diffatto obbligo si estende dalla linea muraria esterna  
dei rispettivi fabbricati sino alla linea mediana della  
via; per le case prospicienti le piazze ed i larghi l'ob-  
bligo è limitato ad una zona di due metri dalla linea di  
fabbrica. Per le case che terminano ad angolo, la zona di  
sgombero si intende estesa sino all'incrocio delle mediane  
delle due vie.

Articolo 3.

Ferme restando le disposizioni degli altri Regolamenti  
i proprietari delle case non potranno opporsi a che dal  
Municipio vengano anche stabiliti orinatoi nelle parti di  
esse riconosciute più adatte. I proprietari di case ove  
si esercitano alberghi, osterie, caffè ed altri simili eser-

ciaz dovranno a richiesta del Podestà stabilire e mantenere nel sito che verrà indicato quel numero di orinatori che riterrà necessario.

#### Articolo 4.

Per soddisfare ai bisogni corporali è stretto obbligo nei siti pubblici di valersi esclusivamente degli orinatori e delle latrine.

Per i bambini al di sotto degli anni 12 che incorrono in questa contravvenzione saranno responsabili i genitori od i tutori.

#### Articolo 5.

Le finestre delle cantine verso le vie od altri luoghi pubblici non possono venire otturate con letame, paglia o simili.

#### Articolo 6.

E' vietato di lasciare nei cortili, nelle latrine, sotto gli anditi delle porte, sui pianerottoli delle scale, mucchi di rottame, cocci di stoviglie ed immondizie di ogni genere.

#### Articolo 7.

Lo spurgo e la vuotatura dei pozzi neri, delle latrine e delle cloache debbono effettuarsi con sistema inodore nelle ore notturne, cioè dal cadere al levar del sole.

Quando una fogna, per la sua ubicazione e per le materie solide o semisolide, non si può vuotare col sistema predetto ne sarà permesso dal Podestà l'aspirgo con altri mezzi idonei.

Il transito per l'abitato delle botti a sistema inodore dovrà pure farsi nelle ore notturne.

Le botti non costruite a sistema inodore, qualora ne sia consentito l'uso in casi speciali, non potranno introdursi nell'abitato prima delle ore 23 e dovranno uscire un'ora prima del levar del sole.

Esse saranno sempre tenute pulite all'esterno e chiuse in modo da evitare qualunque sbandimento.

L'operazione dello spurgo dovrà farsi sollecitamente e con tutte le cautele necessarie ad impedire postifere esalazioni gettando all'occorrenza nel pozzo da vuotare

qualche sostanza disinfettante, come carbone o torbe tritolati o solfato di ferro.

Appena terminata la vuotatura si deve ripristinare il suolo, sgombrare e pulire il posto ov'è d'uopo.

Le botti d'ogni specie per l'espurgo dovranno essere bene costruite, collaudate dal Municipio prima di usarle tenute sempre in ordine ed in perfetto stato d'uso.

#### Articolo 8.

I proprietari di case hanno l'obbligo di provvedere al restarsi dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni qualvolta venga dal Municipio riconosciuta la convenienza e di regola almeno una volta ogni dieci anni.

#### Articolo 9.

Le "acque pluviali" dei tetti sul suolo d'uso pubblico, devono essere raccolte, in apposite doccie sufficientemente ampie, e da esse guidate e mezzo di canali o tubi metallici fino al suolo ove dovranno sfogare mediante condottini murati nei pubblici condotti.

Ove questi ancora non esistano i tubi saranno guidati provvisoriamente fino al suolo. Quando poi si costruiranno i condotti, i proprietari abbasseranno i tubi e costruiranno i condottini, e li manterranno a loro spese.

I canali debbono scendere verticalmente senza alcun raccordo obliquo con altri tubi e con acquedotti che siano esternamente visibili, e, per l'altezza almeno di due metri dal suolo, dovranno essere di fienaccio ed incastrati sul muro in modo che non facciano "aggette" salvo il caso in cui siano collocati negli angoli rientranti nelle facciate.

Queste prescrizioni riguardano anzitutto i muri di cinta, e meno che lo scolo delle acque su essi cadenti sia rivolto verso l'interno della proprietà.

#### Articolo 10.

L'obbligo dei proprietari di costruire su suolo pubblico ed a loro spese i condottini indicati all'art. 9, si intende a tutta la distanza fra la fronte delle case e la sede del condotto pubblico fino a sei metri.

In caso di maggiori distanze provvederà il Municipio al prolungamento dei condottini fino ai pubblici condotti.

Questi lavori dovranno essere eseguiti secondo le quote altimetriche e concertarsi previamente coll'Autorità Municipale.

#### Articolo 11.

I canali delle acque pluviali dovranno essere sempre tenuti in buono stato ed in modo da impedire lo sgoccio-lamento sul suolo pubblico.

#### Articolo 12.

In occasione di riparazioni o di forti e persistenti geli, dietro richiesta degli interessati, si potrà permettere la provvisoria deviazione dei canali delle pluviali mediante sbocchi da applicarsi almeno a tre metri di altezza dal suolo e con sporgenza non minore di 50 centimetri.

Durante tale concessione non sarà permesso di valersi dei lavandini i cui tubi immettano nei canali pluviali.

#### Articolo 13.

E' vietato tenere nell'abitato depositi di letame. Questo deve essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto deve essere fatto con carri in condizioni tali da impedire ogni sversamento.

#### Articolo 14.

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle spazzature pubbliche, la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29 Marzo 1928, n. 858 e del Decreto Ministeriale 2 Maggio 1928 per la "lotta contro le mosche".

### CAPO II.

#### DEL SUOLO PUBBLICO.

#### Articolo 15.

E' vietato, salvo apposita concessione del Podestà per determinate località, di giocare nelle vie ed in altri luoghi pubblici al pallone, al foot-ball, alla palla, alle bocce, alla flonda e ad altri consimili giochi, che possano recare danno o molestie ai passanti.

E' parimenti proibito di lanciare o lanciare sassi,

palle di neve, e così pure di pattinare nel ghiaccio e sui marciapiedi.

#### Articolo 16.

E' proibito di stendere panni e tele lungo le vie, nelle piazze ed in altri siti pubblici, nonché contro i muri, sulle finestre, sui balconi e sui terrazzi esterni delle case.

#### Articolo 17.

Oltre a quanto è prescritto dall'art. 169 della Legge di R.S. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento 21 gennaio 1929, n. 62 nessun spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale.

#### Articolo 18.

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di polizia e di illuminazione.

#### Articolo 19.

La concessione per apporre affissi, vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia; è regolata dal Regolamento edilizio.

### CAPO III°.

#### SICUREZZA E DECORO PUBBLICO.

#### Articolo 20.

Chiunque abbia a percorrere l'abitato con fasci fienale o da mietitore deve tenere legate le une lungo le aste e le altre avvolte in modo da non poter recare danno a chicchessia.

Idonee precauzioni dovranno anche usarsi dei coltelli, dei girovagli e degli arrotini.

#### Articolo 21.

Non si possono tenere sul davanzale dei balconi e delle finestre delle case, vasi di fiori, gabbie di volatili ed altri oggetti se non bene assicurati con braccette di ferro o altrimenti, per modo da escludere il pericolo della loro caduta.

#### Articolo 22.

Nell'innaffiare i vasi di fiori esposti sulla pubblica via non si deve lasciare cadere o sgocciolare l'a-

egua.

#### Articolo 23.

E' vietato il getto libero dai ponti di servizio anche verso l'interno delle case, di materiali di demolizione e di altro.

Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge, o canali di legno, o posti in panierini od in altri recipienti e calati con debite precauzioni, essere ammassati nei cortili o dentro gli steccati e quindi trasportati secondo le norme dell'art. 8.

Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni d'acqua.

#### Articolo 24.

In occasione di riparazione di case, muri e tetti e di scaricamento di neve dal tetto verso strada, i proprietari ottenuta l'autorizzazione Municipale, debbono sull'attigua zona di suolo pubblico collocare, appoggiandoli alle facciate delle case, travicelli ed altri segnali visibili ed immediatamente sgombrare prima di sera il suolo pubblico da ogni materiale, in modo che sia impedita ogni caduta di materiali a danno dei passanti.

Debbono pure i proprietari, quando l'importanza del lavoro lo richiede, cingere di steccato il sito destinato all'opera ed usare quelle maggiori cautele prescritte dal Municipio.

#### Articolo 25.

In caso di straordinarie nevicate sarà obbligo dei proprietari di fare visitare immediatamente i tetti delle rispettive case e farli scaricare appena possa esservi dubbio di pericoli, osservate le disposizioni della legge sui lavori pubblici.

#### Articolo 26.

I pozzi, le cisterne e le fontane, tanto nell'abitato, quanto in campagna, dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non minore di cent. 90.

#### Articolo 27.

Nei luoghi pubblici ed in vista del pubblico è proibito di fare od esporre cosa che possa recar disgusto, raccapriccio ed incomodo alle persone, o sia offensiva della morale e del buon costume.

#### Articolo 28.

E' vietato di lordare, deturpare o deteriorare in mo

do qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie e qualità.

L'affissione dei manifesti stampati e manoscritti, deve essere eseguita in conformità alle disposizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

#### Articolo 29.

E' vietato di arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui pubblici manufatti nonché sulle piante dei viali.

#### Articolo 30.

Le insegne ed i cartelli pubblicitari dei negozi e degli esercenti pubblici devono essere redatti in termini e forma decorosa.

#### Articolo 31.

Nei luoghi pubblici od in vista del pubblico, i bagnanti devono indossare appositi costumi. Essi in ogni caso devono prendere il bagno esclusivamente nelle località che saranno fissate dall'Autorità Comunale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

#### Articolo 32.

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, nè alle pubbliche fontane.

#### Articolo 33.

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 583, e del regolamento sulla vigilanza delle carni 10 dicembre 1929, n. 3298.

#### Articolo 34.

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per luoghi pubblici deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e di sterco.

#### Articolo 35.

I vetturini ed i carrettieri, attraversando le vie dell'abitato, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

#### Articolo 36.

Gli Agenti Comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che agli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1913, n. 611, spetta per ag



sicurare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione degli animali.

#### CAPO IV°.

##### DELLA QUIETE PUBBLICA.

###### Articolo 37.

E' vietato tenere animali, anche domestici che in qualsiasi modo rechino disturbo o molestia al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere e spolverare sulla pubblica via, abiti, panni, tappeti, ecc..

###### Articolo 38.

Dopo le ore 23 sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, i canti ed i suoni.

###### Articolo 39.

L'esercizio delle industrie rumorose od incomode deve essere sospeso dalle ore 21 alle 6. Per quelle site nei pressi di luoghi di cura il Podestà determinerà di volta in volta le modalità da osservarsi.

Sono considerate, agli effetti del presente articolo, industrie rumorose od incomode: il mestiere del caldaio del lattaio, del materassai, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per uso continuo di motori e macchine arrecano molestia al vicinato.

Per l'industria della macinazione dei cereali valgono anche le disposizioni del R.D.L. 11 agosto 1927, n. 1380.

#### CAPO V°.

##### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE COMBUSTIBILI INFIAMMABILI ED ESPLOSIVE.

###### Articolo 40.

Nessuno può tenere deposito e negozi di sostanze che per il loro potere di combustione, infiammabilità od esplosione sieno ritenute pericolose, senza aver ottenuto licenza dall'Autorità Comunale.

Tali depositi o negozi sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità Comunale e vincolati all'osservanza delle norme e prescrizioni che l'Autorità stessa crederà di dover impartire a tutela della pubblica incolumità, e delle speciali condizioni vincolanti la licenza.

###### Articolo 41.

Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno



a) essere di lamiera zincata o stagnata con le guernizioni a saldatura resistente ad elevata temperatura, ed o ve occorra rafforzate con cerchiatura di ferro;

b) essere muniti di valvole di sicurezza che impediscano di elevarsi della pressione all'interno in caso di incendio;

c) avere le aperture munite di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma.

#### Articolo 42.

In nessun caso è consentite detenere o trasportare liquidi infiammabili in quantità superiore ad un litro, in recipienti di vetro.

### CAPO VI°.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI.

#### Articolo 43.

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case ove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;

b) i proprietari ed inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini, a scampo di esecuzione d'ufficio;

c) è proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove sono riposti legna, carbone, paglia, od altra materia facilmente infiammabile, lumi che non siano chiusi fra vetri;

d) non si possono accendere fuochi fuori dei camini in vicinanza delle abitazioni;

e) è vietato attraversare le canne dei camini con travi od altri sostegni di legno, senza i debiti ripari;

f) l'ammasso del fieno nei segazzini e nei fienili deve essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di combustione;

g) è vietato fumare nelle stalle, pagliai, fienili, ecc..

#### Articolo 44.

In caso d'incendio:

a) ogni cittadino è obbligato ad avvertire immediatamente l'autorità Comunale, declinando le proprie generalità. Quando l'Ufficio Comunale fosse chiuso, avvertire il Comando dei Reali Carabinieri o il Messo municipale;

b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;

d) qualora l'incendio scenda di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dall'autorità.

#### Articolo 45.

E' proibito accendere sia di giorno che di notte razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso scritto dell'Autorità di P.S. ed osservare le prescrizioni della legge di P.S...

### CAPO VII°.

#### DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

#### Articolo 46.

Le persone e gli enti privati che intendono esercitare un commercio qualsiasi per la vendita di merci all'ingrosso od al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, sia sotto forma ambulante, devono presentare domanda di licenza alla Commissione Comunale per la disciplina del Commercio, di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e R.D. 5 febbraio 1934, n. 327 indicando la località ove l'esercizio deve essere aperto, la merce che si intende cedere e tutte le altre notizie che rivestono una qualche utilità.

Se la licenza viene concessa, devono anche costituire la cauzione nella misura specificata nel D.M. 31 dicembre 1926.

Sono esclusi dall'obbligo della domanda suddetta gli esercenti degli spacci di cui all'art. 86 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Detti esercenti devono però informare l'autorità municipale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio, e sulla cauzione

ne da essi prestata spetta al Comune il potere di incameramento previsto dall'art. 5 del R.D.L. 16 dicembre 1925, sovracitato, quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati di infedeltà commerciale (circolare 30 maggio 1927, n. 310, del Ministero dell'Economia Nazionale).

Gli esercenti di spacci di carni fresche debbono uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento sulla vigilanza Sanitaria 21 luglio 1927, n. 1686;

b) gli esercenti dell'industria del pane debbono essere muniti della prescritta licenza Prefettizia ai sensi del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1583;

c) i venditori di latte che esitano il loro prodotto fuori dei propri fondi sono tenuti alla esecuzione delle norme prescritte dal R.D.L. 8 maggio 1929, n. 994.

#### Articolo 47.

Tutti gli esercenti devono uniformarsi alle disposizioni della legge 29 marzo 1928, n. 858, e del Decreto ministeriale 29 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

#### Articolo 48.

Le merci destinate alla vendita, specie se alimentari, devono essere ben tenute e ben conservate. Se le merci emanano esalazioni moleste, i rivenditori devono anche adottare tutte le misure possibili per attenuarne gli effetti disagiati ( immersione nell'acqua, una frequente rinnovazione, ecc.).

#### Articolo 49.

Le bilancie che servono alla vendita devono sempre essere pulite e collocate in guisa che il compratore possa facilmente controllare l'esattezza del peso. Tutti i pesi e le misure in uso presso gli esercenti devono essere muniti di bollo di verifica dell'Ufficio metrico, e gli acquirenti hanno diritto di eseguire gli opportuni controlli.

#### Articolo 50.

I venditori di merci non potranno, nel peso, far uso di carta da involto se non quando essa sia richiesta dalla natura della merce ed in ogni modo il peso della carta non potrà mai eccedere grammi 1,5 per ogni decimetro quadrato, in base all'ordinanza prefettizia 12 maggio 1930, n. 12387, Div. 2<sup>a</sup>.

E' assolutamente vietato l'avviluppare commestibili con foglie di viti ed altri trattate con solfato di rame od altre materie.

#### Articolo 51.

Gli esercenti devono osservare l'orario di apertura e chiusura dei negozi stabilito dall'Autorità prefettizia.

#### Articolo 52.

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione di vendere la propria merce, nè possono occultarla. Essi devono costantemente essere muniti di merce in quantità tale da soddisfare le normali richieste del pubblico.

L'interruzione della vendita non legittima, nè giustifica da parte degli esercenti soggetti alla disciplina del R.D.L. 16 dicembre 1925, n. 2174 è considerata agli effetti del decreto stesso, come chiusura definitiva dell'esercizio.

#### Articolo 53.

In ottemperanza a quanto prescritto dal R.D.L. 11 gennaio 1925, n. 138 i commercianti devono esporre sulle merci esposte in vendita i relativi prezzi espressi in caratteri uniformi e leggibili e collocati in guisa da essere visibili a tutti.

#### Articolo 54.

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

#### Articolo 55.

I facchini per esercitare il loro mestiere debbono iscriversi all'apposito registro presso l'Autorità di P.S.. I sensali ed i mediatori debbono essere muniti della licenza di cui all'art. 111 della vigente legge di P.S..

### CAPO VIII°.

#### PENALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI.

#### Articolo 56.

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o di altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma del nuovo T.U. della Legge Co-

Articolo 57.

In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa deve essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'Ufficio a carico dei resistenti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fosse incorso, salvo nei casi di urgenza il disposto dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale vigente e 72 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2039.

Articolo ~~XXX~~ 58.

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

Articolo ~~XXX~~ 59.

Gli Agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione ed esigere che venga data sufficiente cauzione.

I commestibili e le bevande trovate in contravvenzione a quanto è prescritto dal presente Regolamento devono sempre sequestrarsi e l'Autorità municipale può anche ordinarne la distruzione.

Articolo 60.

Il prodotto delle ammende introitate si devolgerà per una metà a favore di chi avrà accertata la trasgressione od omissione e per l'altra metà alla Cassa Comunale.

Articolo 61.

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Podestà può far procedere a visita ed ispezioni nei negozi, magazzini ex stabilimenti, nelle abitazioni ed in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Legge sulle visite domiciliari.

Articolo 62.

Il Podestà provvede all'osservanza del presente regolamento a mezzo degli agenti municipali e degli ufficiali ed agenti indicati nell'art. 221 del Codice ~~penale~~ di procedura penale, e dei militi della M.V.S.N. appartenenti

ti ai reparti speciali, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni.

Articolo 63.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva omologazione a sensi dell'art. 102 della legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

=====